



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. (ANNI ACCADEMICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024)

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione Alberto Cirio, nato a Torino il 06/12/1972 e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello n. 165,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25/09/1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026 nella persona del Rettore pro - tempore, Prof Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954, per la carica domiciliato a Vercelli - Via Duomo n. 13,

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

Il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:

a) la formazione di cui trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate;

b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;

Il D.M. dell'8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione di cui trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;

La L. 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

Con D.I. del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Con D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, del M.U.R.S.T.;

Con D.M. 8 gennaio 2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;

Con D.I. 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie"), ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Con la L. 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento”, ed è stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Con la L. 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 15 s.m.i., si prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall’Amministrazione Regionale;

In data 11 gennaio 2018 l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” hanno sottoscritto la Convenzione Istitutiva della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (di seguito SIUPS), con il compito di attuare forme di coordinamento e razionalizzazione, a livello regionale, dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie;

la SIUPS si pone come interlocutore nella definizione del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte ed i due Atenei Piemontesi per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell’attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a partire dall’A.A 2018/2019;

Con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale alla Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e risorse umane del S.S.R., n. 639 del 11 ottobre 2018, si è preso atto dell'istituzione della SIUPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e le Università per l'attivazione dei Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie in accordo al D.I. 19 febbraio 2009 e al D.M. del M.I.U.R. 8 gennaio 2009.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale, di cui al presente Protocollo d'Intesa, sono inseriti nell'offerta formativa delle Università e coordinati dalle rispettive Scuole di Medicina.
3. Al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro (di seguito TPALL) collaborano enti competenti per i rischi sulla sicurezza.

Art. 2

(Programmazione)

Le Università, sulla base della programmazione regionale, approvano con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati:

1. i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale da attivare in relazione alle specifiche figure professionali, nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R., delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il

S.S.R., nonché delle strutture socio-educative, e delle strutture private accreditate, nell'ambito territoriale regionale; per ciascun anno accademico essi sono stabiliti con Decreto del MIUR, sulla base della proposta di fabbisogno formativo regionale, come previsto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

2. le risorse a disposizione di cui all'art. 9 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;

3. le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, secondo quanto indicato nell'allegato 1.

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attivazione dei corsi, in conformità alle finalità, ai principi e ai criteri stabiliti nel presente atto, le Università, le A.O.U, le Aziende Ospedaliere, le Aziende-Sanitarie Territoriali, le Istituzioni pubbliche e private accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art 6, comma 3, del D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 9 del presente protocollo.

Gli Accordi Attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente Protocollo d'Intesa (allegato n. 2).

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, e ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.R. e delle Università, le sopraccitate Aziende e le Istituzioni concordano con le Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., e delle strutture socio educative pubbliche e private

3. Le Università e le Aziende di cui ai precedenti commi 1 e 2 concordano, altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui agli artt. 7 e 8 del presente protocollo.

4. Le attività di tutorato e di affiancamento/guida di tirocinio attivate sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e a renderli partecipi del processo formativo.

5. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza e delle attività didattiche correlate, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R. o con contratto con il S.S.N., nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi vigenti Contratti Nazionali di Lavoro.

6. Per l'accesso ai corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie da parte degli studenti, si terrà conto di:

- esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
- accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discendenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie, sedi di attività formativa dei Corsi di Studio.

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le aziende sede di corso, sulla base delle necessità didattiche e delle esigenze espresse dalla Regione, devono garantire lo svolgimento dei tirocini per tutti gli studenti o direttamente o attraverso disciplinari attuativi previsti dai commi seguenti. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla

normativa comunitaria e nazionale vigente. I requisiti di idoneità ai fini dell'accREDITamento delle strutture, sedi di tirocinio, sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accREDITamento sulla base delle indicazioni nazionali.

2. Le Università e le Aziende sanitarie regionali, sedi di attività formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, stipulano disciplinari attuativi (Allegato 3) con le Aziende o strutture private accreditate con il S.S.R., con le strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate e convenzionate con il S.S.R. e con strutture socio educative pubbliche e private individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche e delle esigenze espresse dalla Regione.

3. Le Università e per esse i loro rappresentanti legali, Rettori pro tempore, ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delegano con il presente atto i Presidenti di Corso di Studio a firmare i disciplinari attuativi di cui all'allegato 3).

Art. 5

(Organi e strutture dei-Corsi)

Sono organi dei Corsi di studio delle Università:

il Consiglio del Corso di studio;

il Presidente del Corso di studio.

1. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti del Corso, dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario.

2. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di studio secondo le modalità stabilite dall'ordinamento universitario e dai rispettivi Statuti. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Corso di studio, egli sovrintende alle attività del Corso stesso.

3. La funzione di coordinamento, di razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni spetta alle Scuole di Medicina.

4. Ferme restando le funzioni delle Scuole di Medicina, la funzione di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica con riferimento all'offerta formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a livello regionale, è svolta dalla SIUPS ponendosi quale interlocutore della Regione Piemonte e delle Aziende Sanitarie sedi di corso di studio, nella definizione del Protocollo di Intesa per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell'attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a partire dall'A.A 2021/2022.

La SIUPS collabora con la Regione allo scopo di garantire un elevato livello qualitativo nell'erogazione della didattica, anche in riferimento alla definizione dei piani finanziari e degli oneri destinati ai percorsi di studi.

Art. 6

(Coordinatore)

1. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea o di laurea magistrale nomina la figura del Coordinatore, rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 19/02/2009, e del D.M. 8.1.2009, allegato A, individuato tra i docenti del Corso di laurea stesso, appartenenti allo stesso profilo professionale, prioritariamente in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base di una documentata esperienza in

campo formativo in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata.

2. Il Coordinatore collabora, sotto la supervisione del Presidente, all'elaborazione e attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso di Laurea che è approvato dagli organi accademici competenti secondo l'ordinamento universitario; coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso progetto didattico.

3. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente, che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 7

(Attività didattica)

1. Il Consiglio di Corso di Studio, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio, mediante affidamento al personale universitario, nonché ad altro personale esterno, a professori a contratto e a personale dipendente del S.S.N. o personale di strutture convenzionate con il S.S.R. con contratto con il S.S.N., tenendo conto dell'alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale.

L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.

Gli incarichi hanno durata annuale, rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni, secondo quanto previsto dai Regolamenti Universitari e dalla normativa vigente.

Detto personale dipendente dell'Università o personale dipendente del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R. o con contratto con il S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di studio agli organi collegiali competenti, secondo l'ordinamento universitario, sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dalle Amministrazioni universitarie e dalle Amministrazioni delle Aziende Sanitarie. L'eventuale partecipazione di personale universitario è regolata dalla normativa vigente in materia.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di studio.

2. Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con le modalità sotto riportate.

Ogni anno i Consigli di Corso di Studio deliberano le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori, la quantità di ore dedicata e i requisiti per l'inserimento nell'elenco sotto specificato.

Il Consiglio di Corso di Studio stima l'entità di tale attività su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo insegnamento e degli obiettivi didattici e pedagogici da raggiungere attraverso attività teoriche o attività teorico-pratiche.

Il numero massimo di ore previste per l'attività di complemento alla didattica dovrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di studio per il numero dei crediti assegnati al singolo insegnamento.

Il Consiglio di Corso di Studio inoltre vigilerà in merito alla programmazione delle ore di complemento alla didattica e sugli obiettivi didattici e pedagogici tipici del complemento alla didattica, come specificato nel comma 1.

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, sede di Corso, in conformità alla proposta di apposita Commissione e alla deliberazione del Consiglio di Corso di Studio, emana il bando per la formazione di un elenco di collaboratori alla didattica.

Tale Commissione, di durata triennale, è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda ed è formata da docenti universitari o loro delegati e docenti del S.S.N., in pari numero, proposti dai Consigli di corso di studio, e da un delegato del Direttore Generale dell'Azienda con funzioni di Presidente.

L'elenco dei collaboratori alla didattica, di durata triennale, viene istituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.

Ogni anno l'Azienda sede di corso, su indicazione della Regione e sulla base dei fabbisogni espressi dai Consigli di Corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento dell'elenco tenendo inoltre conto dell'eventuale attivazione di nuovi corsi di studio.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti nell'elenco di cui sopra dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria su proposta del Consiglio di corso di studio. Non può essere conferito più di un incarico per semestre e per corso di studio a uno stesso soggetto, elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica competenza professionale.

Le Aziende sedi di corso si fanno carico di attivare il complemento alla didattica e della gestione amministrativa dei bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei Corsi.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutor viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte (tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti) dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R, o personale di altre strutture, quali quelle socio educative o strutture private accreditate, sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio.

I tutor sono scelti dal Consiglio di Corso di Studio di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o tra il personale di strutture convenzionate con il S.S.R. o dipendente dell'Università, o di Enti e/o strutture socio-sanitarie accreditate, socio educative o personale di altre strutture accreditate.

Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutor.

Art. 8

(Attività di Segreteria)

L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa dei Corsi di Studio con riferimento alla carriera degli studenti; la Regione, tramite le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di corso assicura le risorse e l'organizzazione delle segreterie didattiche di supporto all'organizzazione e al funzionamento dei Corsi di Studio.

L'attività di Segreteria didattica sarà assicurata da 1 addetto ogni 100 studenti, garantendo comunque una unità per ciascuna sede di Corso di Studio, anche nel caso in cui vi siano meno di 100 studenti, assicurando il personale sufficiente e la strumentazione necessaria per garantire il funzionamento della segreteria.

Art. 9

(Oneri)

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei singoli Corsi di studio vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

La Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie, sedi di corso di cui all'allegato 1):

- provvede alla retribuzione del personale specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, tutorato, coordinamento del Corso, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di

studio e provvede altresì alla retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7, comma 2, del presente protocollo d'intesa;

- assicura la copertura degli oneri di tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
- garantisce servizi per gli studenti secondo quanto definito nello schema tipo dell'accordo attuativo tra l'Azienda, sede di corso, e l'Università;
- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
- garantisce la messa a disposizione di strutture e assicura l'acquisto di arredi, strumentazione e materiale didattico per attività teoriche e tecnico-pratiche;
- integra l'acquisizione, nei limiti dello stanziamento dedicato, di periodici elettronici e banche dati destinate agli studenti dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, attraverso la Biblioteca Virtuale per la Salute – Piemonte (BVS-P), di cui alle deliberazioni di G.R. n. 57 – 4531 del 29 dicembre 2016, n. 11 6321 del 28 dicembre 2017, e segg. La BVS-P si affianca alle risorse già messe a disposizione dai sistemi bibliotecari degli Atenei e non si sostituisce ai servizi delle Università nella fornitura di servizi bibliotecari e nell'assistenza per la ricerca bibliografica finalizzata alla tesi di laurea o ad altre attività di ricerca e studio;
- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.;
- garantisce la copertura assicurativa agli studenti per le attività formative tecnico-pratiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);

L'Università:

- provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e alla gestione delle attività amministrative relative ai Corsi di studio;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, ove si rendesse necessario e possibile, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso, l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

La Regione sulla base della programmazione annuale prevista dalle Aziende sanitarie sedi di corso, e l'Università sulla base del proprio piano finanziario definiscono di intesa gli oneri a proprio carico, dando annualmente reciproca informazione sulle risorse impiegate.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti rilevanti per la corretta gestione del trattamento, quali il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all' Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale

e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti ciascuna per i dati trattati, che si impegnano a rispettare tutte le normative sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla Accordo..

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per la Regione Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, con sede in P.zza Castello, n. 165, 10124 Torino, nella persona del Presidente della Giunta Regionale. I dati di contatto del Titolare sono gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it - dpo@regione.piemonte.it

- per l'Università degli Studi di Torino, con sede legale in via Giuseppe Verdi, n. 8, 10124 Torino, titolare del trattamento dei dati è il Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.unito.it, rpd@unito.it.

- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede legale in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli, il titolare del trattamento dei dati è il Rettore. E' possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a: affarigiuridici@uniupo.it o un PEC a protocollo@pec.uniupo.it.

Art. 11

(Verifica di Attuazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità e Welfare, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 12

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

L'elenco di cui allegato 1) del presente Protocollo dovrà essere approvato annualmente dalle parti, qualora siano intervenute delle modifiche.

Art. 13

(Modifiche in itinere)

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 10.

Art. 14

(Spese di bollo e registrazione)

Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, li/...../.....

Regione Piemonte

Il Presidente

Dott. Alberto Cirio

(Firmato digitalmente)



ALBERTO CIRIO
REGIONE PIEMONTE
29.03.2022
09:57:35 UTC

Università degli Studi di Torino

Il Magnifico Rettore

Firmato digitalmente da: Stefano Geuna
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010
Unità organizzativa: RETTORE
Data: 04/04/2022 16:05:37

Prof. Stefano GEUNA

(Firmato digitalmente)

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Magnifico Rettore

Prof. Gian Carlo AVANZI

(Firmato digitalmente)

ALLEGATO 1) al Protocollo d'Intesa

Aziende, sedi di corso, dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. Triennio 2021/2024

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e L/SNT4) e delle Lauree Magistrali (Classi LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3 e LM/SNT4) delle professioni sanitarie attivati **dall'Università degli Studi di Torino** sono:

l'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza", l'ASL Città di Torino, l'ASL TO3, l'ASL TO4, sede di Ivrea, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo, l'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" di Orbassano, l'ASLAT di Asti.

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3) e della Laurea Magistrale (Classe LM/SNT1) delle professioni sanitarie attivati **dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale** sono:

l'AOU "Maggiore della Carità" di Novara, l'A.O. "SS Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, l'ASL BI di Biella, l'ASL VC di Vercelli, l'ASL VCO sede di Omegna, l'ASL CN1 sede di Fossano, l'ASL CN2 sede di Alba.

ALLEGATO 2) del Protocollo d'Intesa

SCHEMA TIPO ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA, SEDE DI CORSO DEL CORSO DI LAUREA E/O LAUREA MAGISTRALE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA e/o LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, (ANNI ACCADEMICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024)

L'Azienda codice fiscale
....., di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale .
..... nato a il..... domiciliato ai fini
della presente convenzione a in

e

L'Università degli Studicod. fiscale....., di seguito
indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore,, nato a ..
..... il, domiciliato ai fini della seguente convenzione ain Via,
autorizzato da con del ...

premesse che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato e degli impegni ivi indicati, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni 2021/2022-2022/2023-2023/2024:

.....
.....
....

realizzano le sottoindicate attività didattiche, assicurandone il buon funzionamento:

.....
.....
.....
.....
....

(il comma 2 solo per l'Università degli Studi di Torino)

2. L'Università e l'Azienda realizzano, se possibile, per i cittadini che abbiano conseguito i titoli relativi all'esercizio delle diverse Professioni Sanitarie in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi non Comunitari le medesime attività formative/didattiche e di tutela sanitaria alle condizioni esplicitate nel presente Accordo Attuativo del Protocollo d'Intesa, secondo quanto approvato dai rispettivi Consigli di Corso per ciascun candidato, sulla base delle progettazioni didattiche specifiche. Ciò secondo quanto disposto dalla Convenzione tra il Ministero della Salute e l'Università degli Studi di Torino - sottoscritta in data 13/07/2018 e rinnovata in data 22/07/2021, con validità sino al 13/07/2024, ai fini dell'attuazione della cosiddetta "misura compensativa" e del tirocinio di adattamento

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Intesa. L'Azienda specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, palestre e altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all'art. 1.

L'Azienda si impegna a fornire all'Università copia dell'estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all'art. 28 del D.L.vo 81/2008.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria e ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 (Attività Didattica) del Protocollo di intesa Università - Regione.

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutor professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR PROFESSIONALE (DELLA SEDE DI CORSO)
 - collabora con il Coordinatore di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa;
 - monitora l'apprendimento degli studenti nell'ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
 - verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
 - tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio;
 - facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di sede di tirocinio.
2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutor clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Ai sensi del precitato art. 9 del Protocollo di Intesa, le Aziende sedi di corso definiscono la programmazione annuale, sulla base dei fabbisogni espressi dai singoli corsi, assicurando la messa a disposizione di strutture, arredi, strumentazione e materiale didattico per il funzionamento del corso di studi.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i. gli studenti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Azienda Sanitaria, sede di corso, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità sanitaria alla mansione specifica;

b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/2008 .s.m.i., così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale. La suddetta formazione potrà essere erogata anche attraverso metodologia e-learning, purché conforme alle indicazioni regionali fornite dalla Direzione Sanità con D.D. n. 691 del 28 ottobre 2015 e nota Prot. n. 12233 del 28 maggio 2018;

c) si impegna a dare notizia al Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino dell'Università degli Studi di Torino o al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli degli accertamenti sanitari e fisici effettuati;

d) accerta, limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021 e s.m.i. dell'avvenuta vaccinazione degli studenti tirocinanti per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al D.L.vo. n. 81/2008 s.m.i per il personale dipendente dell'Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea è a carico dell'Azienda sanitaria stessa.

Art. 7

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 8

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa.

Art. 9

Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, che verrà assolta in modalità virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972) dall'Università degli Studi _____ sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di _____, protocollo n. _____ del _____.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Art. 11

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore

.....

Il Direttore Generale (o suo delegato)

.....

Tabella 1 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 2

Risorse didattiche e strutture

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

Tabella 2 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 3

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria

Personale:

.....

.....

Tabella 3 dell'Accordo Attuativo

Servizi agli Studenti:

- locali spogliatoio;
- accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dall'Azienda), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti;

ALLEGATO 3) del Protocollo d'Intesa

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 4 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AZIENDA SANITARIA SEDE DI CORSO DEL CORSO DI STUDIO - E LA STRUTTURA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE L.../SNT...) ANNI ACCADEMICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024)

TRA

- L'Università degli Studi di(C.F.) – Scuola di Medicina – Corso di Laurea in con sede presso l'A.S.L./A.S.O./A.O.U....., nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof. nato a il.....per il presente atto domiciliato presso l'Università degli Studi, Via....., a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell'Università, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Protocollo di Intesa.

- L'A.S.L./A.S.O./A.O.U. sede del Corso di Studio - con sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a il.....per il presente atto domiciliato presso

E

- La Struttura sede di tirocinio - con sede in
....., Via, CF/Partita I.V.A.
....., nella persona del suo legale rappresentante
....., nato a
il, domiciliato ai fini del presente atto presso
.....

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;
- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'ASL/ASO/AOU sede di corso del Corso e la Struttura individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO
 - concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
 - supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
 - valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
 - può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.
2. GUIDA DI TIROCINIO/ AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)
 - concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;

- facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea..... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura, sede di tirocinio, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 D.L.vo n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura, sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino/al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli .

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura, sede di tirocinio, alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Trattamento dati personali)

La Struttura sede di Tirocinio effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente

normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

ART. 4 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea..... propone la formazione dei docenti/tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea.....

La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea..... ed organizzati dalla Azienda /Struttura stessa o dall'Università.

ART. 5 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa agli studenti universitari per responsabilità civile e per infortuni relativamente a danni connessi all'attività formativa istituzionale.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ART. 5 (Servizi agli studenti)

La Struttura, sede di tirocinio, provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6
(Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

ART. 7
(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'ASL/ASO/AOU, sede del Corso di Laurea....., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

ART. 8
(Spese di bollo e registrazione)

Il presente Disciplinare sarà soggetto all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda sede di Corso .
Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 9
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.
In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

ART. 10
(Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.
Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
.....

Il Direttore Generale

dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)

.....

Il Legale Rappresentante
della Struttura Sanitaria sede di tirocinio

.....

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO

ANNO ACCADEMICO

PERIODO	ANNI DI CORSO
Dal al	

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI

PER L'ANNO ACCADEMICO

ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO

COGNOME	NOME	STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO